

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 14 **del mese di** dicembre  
**dell' anno** 2015 **si è riunita nella residenza di** Comune di Modena - Piazza Grande - 16 Modena  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Costi Palma

**Oggetto:** CONCORSO PUBBLICO REGIONALE STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE DISPONIBILI PER IL PRIVATO ESERCIZIO NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'INTERPELLO E ALL'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI FARMACEUTICHE

**Cod.documento** GPG/2015/2270

**Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2270**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamati:

- l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012;
- il R.D. 27.7.1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie.);
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2.4.1968, n. 475);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298 (Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della L. 8.11.1991, n. 362);

Richiamate altresì le seguenti determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna:

- n. 14945 del 19/11/2012 di "Presca d'atto delle sedi farmaceutiche da assegnare con il concorso straordinario di cui all'art. 11 del d.l. 1/2012 convertito nella legge 27/2012", con la quale si è preso atto delle nuove sedi farmaceutiche individuate dai comuni e delle sedi farmaceutiche vacanti indicate dalle province per l'assegnazione mediante il concorso straordinario;
- n. 15671 del 10/12/2012 di rettifica della determinazione n. 14945 del 19/11/2012 citata;
- n. 60 dell'8/1/2013, di indizione del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia Romagna, e di approvazione del relativo bando di concorso;

Richiamati in particolare i seguenti articoli e allegati del bando di concorso approvato con la citata determinazione n. 60 dell'8/1/2013:

- l'art. 1, nel quale è precisato che il numero delle sedi e l'indicazione delle zone così come elencate nel bando

medesimo avrebbero potuto subire variazioni per effetto di provvedimenti giurisdizionali relativi agli atti comunali istitutivi delle sedi farmaceutiche medesime;

- l'art. 10, nel quale è precisato che:
  - la Regione Emilia-Romagna, all'esito delle valutazioni della commissione esaminatrice approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento e del possesso dei requisiti richiesti dal bando, nonché della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni rese in sede concorsuale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
  - successivamente all'approvazione della graduatoria sia effettuata la fase di interpello dei candidati vincitori, i quali, entro il quinto giorno successivo alla comunicazione di interpello, devono indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria;
  - l'interpello si svolga mediante il supporto informatico ministeriale di cui all'art. 5 del bando;
- l'art. 11, nel quale sono indicate le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche;
- l'art. 12, nel quale è previsto che l'apertura della sede farmaceutica, da parte di ciascun candidato vincitore, deve avvenire entro il termine perentorio di 180 giorni dall'avvenuta comunicazione a pena di decadenza della titolarità;
- l'art. 13, nel quale sono indicate le cause di esclusione dalla graduatoria e di decadenza dall'eventuale assegnazione della sede;
- l'allegato A), nel quale sono indicati l'elenco e la descrizione delle n. 178 (centosettantotto) sedi farmaceutiche complessivamente messe a concorso in Emilia Romagna;

Richiamate altresì le seguenti determinazioni del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna:

- n. 1654 del 17/02/2015 di approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia Romagna, pubblicata sul BURERT n. 33 del 23/2/2015, con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad aggiornare l'elenco delle sedi messe a concorso aggiungendo alle sedi già incluse nell'elenco pubblicato nell'Allegato A alla determinazione n. 60 del 08/01/2013, n. 6 sedi ubicate nella Provincia di Reggio Emilia;
- n. 8854 del 15/07/2015 di "Rettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia Romagna approvata con

determinazione n. 1654 del 17/02/2015", pubblicata sul BURERT n.174 del 16/07/2015;

Dato atto dell'istruttoria effettuata, anche mediante richieste ai Comuni, alle Città Metropolitane e alle Province interessate, per accertare l'esistenza e lo stato dei giudizi pendenti davanti all'autorità giurisdizionale (Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione) contro l'individuazione delle sedi di farmacie effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario;

Rilevato che in base ai riscontri pervenuti è emerso che le sedi farmaceutiche interessate da giudizi ancora pendenti al mese di ottobre 2015 sono quelle elencate nell'All. A, parte integrante del presente provvedimento, suddiviso in Elenco n. 1, Elenco n. 2 ed Elenco n. 3;

Ritenuto in particolare di precisare che,

1) con riferimento ai giudizi di cui all'Elenco n. 1:

-essi vertono sui provvedimenti con cui i Comuni, le Province e le Città Metropolitane hanno istituito / individuato le sedi farmaceutiche oggetto del presente concorso; in sostanza, in tali giudizi si impugnano gli atti presupposti all'inserimento delle sedi tra quelle oggetto del presente concorso straordinario;

-nessuna delle sedi di cui all'Elenco n. 1 risulta attualmente investita da provvedimenti giurisdizionali di annullamento né di sospensione cautelare degli atti e, pertanto, il concorso regionale, allo stato, ha pienamente ad oggetto anche tali sedi, sia pure in situazione *sub iudice*;

-di conseguenza, ai fini di ogni opportuna valutazione da parte dei candidati vincitori in vista del primo interpello, ognuna delle suddette sedi di cui all'Elenco n. 1 sarà assegnata dalla Regione Emilia Romagna al candidato che dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente; in particolare, l'assegnazione della sede diventerà definitiva nei confronti del vincitore del presente concorso in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per il ricorrente nel giudizio di primo grado; viceversa, l'assegnazione della sede rilasciata al vincitore del presente concorso decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per il ricorrente di primo grado;

2) con riferimento ai giudizi di cui all'Elenco n. 2:

-i ricorsi impugnano la concessione, da parte della Provincia di Reggio Emilia, di n. 6 sedi farmaceutiche di nuova istituzione in

prelazione ai Comuni; in sostanza, in tali giudizi si impugna l'atto presupposto del mancato inserimento delle dette n. 6 sedi tra quelle oggetto del presente concorso straordinario;

-il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3249/2013 ha accolto il ricorso e annullato la concessione delle sedi in prelazione ai Comuni; in esecuzione della predetta sentenza, con determina n. 1654 del 17/02/2015 la Regione Emilia Romagna ha quindi ricompreso, tra le sedi farmaceutiche la cui autorizzazione all'apertura ed all'esercizio viene assegnata all'esito del presente concorso, anche le n. 6 sedi in questione. Pertanto, pur risultando a tutt'oggi pendente il ricorso con cui uno dei Comuni interessati (Comune di Reggio Emilia) ha impugnato la suddetta sentenza n. 3249/2013 del Consiglio di Stato innanzi alla Corte di Cassazione per ritenuto difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a favore del Giudice Ordinario, tutte e sei le sedi in questione sono ad oggi, sia pure anch'esse in situazione *sub iudice*, oggetto del concorso straordinario;

-di conseguenza, ai fini di ogni opportuna valutazione da parte dei candidati vincitori in vista del primo interpello, ognuna delle suddette sedi di cui all'Elenco n. 2 è "*sub iudice*" e sarà assegnata dalla Regione Emilia Romagna al candidato che dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa dell'esito del passaggio in giudicato della sentenza che definisca la vicenda, in particolare, all'esito positivo per il ricorrente in primo grado (ossia in caso di annullamento della concessione delle n. 6 sedi in questione in prelazione ai Comuni), l'assegnazione della sede diventerà definitiva nei confronti del vincitore del presente concorso; all'esito negativo per il ricorrente di primo grado (ossia in caso di conferma in giudizio della legittimità della concessione delle n. 6 sedi in questione in prelazione ai Comuni), l'assegnazione della sede rilasciata al vincitore del presente concorso decadrà automaticamente;

3) con riferimento ai giudizi di cui all'Elenco n. 3, relativamente alla sede n. 2 del Comune di Traversetolo:

-è emerso che con ordinanza cautelare n. 3554/2012, il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento amministrativo che aveva disposto la decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica n. 2 del Comune di Traversetolo e, conseguentemente, il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato vacante la stessa sede;

-per l'effetto, con ordinanza n. 221/2013 il TAR Emilia-Romagna, sede di Bologna, nell'ambito di un ulteriore ricorso promosso avverso l'inserimento della sede n. 2 di Traversetolo tra quelle bandite nel concorso straordinario, ha espressamente statuito che "*la misura cautelare concessa dal Consiglio di Stato [...]*" (il riferimento è alla succitata ordinanza cautelare n. 3554/2012), "*[...] ha effetti preclusivi dell'assegnazione a terzi della sede farmaceutica*" stessa in quanto, fino all'esito del giudizio,

quella sede è a tutti gli effetti nella titolarità della ricorrente;

-di conseguenza, nel rispetto delle suddette ordinanze cautelari del Consiglio di Stato (n. 3554/2012) e del T.A.R. di Bologna (n. 221/2013), la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Traversetolo deve essere esclusa dal novero delle sedi assegnabili mediante il primo interpello e, dunque, da quelle opzionabili dai candidati vincitori ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, con riserva di re-inserirla in assegnazione negli interpelli successivi, in coerenza ai futuri provvedimenti giurisdizionali che siano pronunciati nei giudizi pendenti sulla sede in questione;

Ritenuto di indicare, negli Elenchi n. 1, n. 2 e n. 3 di cui all'All. A, anche i tribunali ed il numero di ruolo generale al quale risultano incardinati i ricorsi pendenti sugli atti comunali o provinciali istitutivi o ricognitivi delle sedi farmaceutiche da assegnare mediante concorso, cosicché i candidati interessati possano prendere conoscenza del progredire e dell'esito dei giudizi in corso, ed eventualmente intervenire in giudizio;

Ritenuto necessario chiarire fin d'ora per il caso della partecipazione associata al presente concorso, ed ai fini del primo interpello e di quelli successivi, che:

- l'articolo 11 comma 7 del D.L. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012 si inquadra, come fattispecie *una tantum* e straordinaria, pur sempre nei concorsi previsti dall'art. 4 Legge 8 novembre 1991 n. 362. La disposizione di cui all'art.11 ha introdotto, esclusivamente ai fini del presente concorso straordinario, il beneficio di poter partecipare in gruppo, al fine di sommare tra i partecipanti al gruppo i titoli oggetto di valutazione ai sensi del D.P.C.M. n. 298 del 30 marzo 1994, avendo così maggiori *chances* di vittoria. Ora, il presente concorso straordinario è finalizzato ad ottenere l'autorizzazione necessaria per l'apertura e la gestione della "sede farmaceutica" dichiarata vacante o di nuova istituzione, e ad esso sono ammessi a partecipare solo persone fisiche che siano professionisti farmacisti iscritti all'albo, ed a persone fisiche appartengono i titoli valutabili ai sensi degli artt. 5 e 6 medesimo D.P.C.M. Questi titoli è consentito di cumulare in caso di partecipazione al concorso in gruppo. Ciò che si vince al termine del concorso è l'autorizzazione ad esercitare la professione di farmacista come titolare di uno dei punti della rete delle farmacie contemplate nel presente concorso, che è assoggettata alla istituzione ed alla vigilanza pubblica per la rilevanza che le farmacie hanno per assicurare il diritto alla salute della popolazione. In sostanza, quello che si vince mediante il concorso è l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia" (artt. 104-118 T.U. Sanità pubblica R.D. n. 1265/1934) in una delle sedi previste. Tale autorizzazione "è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o più

autorizzazioni in una sola persona" [così l'art. 112; l'art. 12 l. n. 475/1968 ha poi riformato tale disciplina ma solo nel consentire il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. Per quanto concerne il presente concorso straordinario, invece, il comma 7 dell'art. 11 del D.L. 1/2012 vieta il trasferimento per un periodo di 10 anni)]. Si tratta, pertanto, di un diritto riconosciuto al -solo- professionista persona fisica. Si tratta dell'autorizzazione ad accedere al "sistema farmacia", intendendo per tale un settore speciale, sottratto in gran parte ad una piena libertà di mercato e soggetto a forme di contingentamento che intendono conciliare i diversi interessi rilevanti del sistema, rappresentati dai professionisti anche ad organizzazione imprenditoriale, ma soprattutto dalle esigenze sociali e sanitarie connesse all'interesse pubblico alla uniforme ed adeguata distribuzione del farmaco sul territorio. Ciò assicurando una ripartizione geografica equilibrata degli esercizi farmaceutici anche attraverso limitazioni in ordine al numero delle sedi, e all'uopo determinando modalità autorizzative di accesso al sistema;

- nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l'autorizzazione eventualmente vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa "è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona", per ciò intendendosi anche la persona "fisica" formata in modo plurimo cioè in gruppo, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell'intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti il gruppo, e ciò per dieci anni;

- il gruppo che venga autorizzato all'esercizio di una farmacia mediante il presente concorso, può concorrere per l'autorizzazione all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Analogamente, il singolo titolare di un'autorizzazione rilasciata al gruppo mediante il presente concorso può concorrere da solo o con altro gruppo per l'autorizzazione all'esercizio di un'altra sede di farmacia; ma l'autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei confronti anche degli altri partecipanti al gruppo, qualora alla seconda il singolo titolare non rinunci con le medesime forme prima riportate;

- sia ai candidati singoli, sia a quelli in forma associata, pertanto, risulterà - egualmente - precluso di accettare l'autorizzazione all'esercizio di due o più sedi, anche in regioni diverse;

Viste:

- la legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n.2416 del 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di dare atto che:

- l'interpello di cui all'art. 10 del bando di concorso avverrà con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;
- successivamente all'interpello la Regione provvederà, secondo quanto previsto dall'art. 11 del bando di concorso e dalla normativa vigente, all'assegnazione delle sedi, dandone comunicazione ai Comuni interessati;

2. di rendere parte integrante della presente Deliberazione l'All. A Elenco n. 1, Elenco n. 2 ed Elenco n. 3, al fine di rendere noti a tutti gli interessati i giudizi che risultano pendenti in relazione alle sedi farmaceutiche ivi contemplate e, più in particolare, che:

- a) con specifico riferimento ai giudizi di cui all'Elenco n. 1: ognuna delle sedi ivi contemplate sarà assegnata dalla Regione Emilia Romagna al candidato che dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa correlata all'esito del giudizio pendente; in particolare, l'assegnazione della sede diventerà definitiva nei confronti del vincitore del presente concorso in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito negativo per il ricorrente nel giudizio di primo grado; viceversa, l'assegnazione della sede rilasciata al vincitore del presente concorso decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza comportante esito positivo per il ricorrente di primo grado;
- b) con specifico riferimento ai giudizi di cui all'Elenco n. 2: ognuna delle sedi di cui all'Elenco n. 2 è "sub iudice" e sarà assegnata dalla Regione Emilia Romagna al candidato che dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa dell'esito del passaggio in giudicato della sentenza che definisca la vicenda, in particolare, all'esito positivo per il ricorrente in primo grado (ossia in caso di annullamento della

concessione delle n. 6 sedi in questione in prelazione ai Comuni), l'assegnazione della sede diventerà definitiva nei confronti del vincitore del presente concorso; all'esito negativo per il ricorrente di primo grado (ossia in caso di conferma in giudizio della legittimità della concessione delle n. 6 sedi in questione in prelazione ai Comuni), l'assegnazione della sede rilasciata al vincitore del presente concorso decadrà automaticamente;

- c) con specifico riferimento ai giudizi di cui all'Elenco n. 3, relativamente alla sede n. 2 del Comune di Traversetolo: nel rispetto delle suddette ordinanze cautelari del Consiglio di Stato (n. 3554/2012) e del T.A.R. di Bologna (n. 221/2013), la sede farmaceutica n. 2 del Comune di Traversetolo deve essere esclusa dal novero delle sedi assegnabili mediante il primo interpello e, dunque, da quelle opzionabili dai candidati vincitori ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso, con riserva di re-inserirla in assegnazione negli interPELLI successivi, in coerenza ai futuri provvedimenti giurisdizionali che siano pronunciati nei giudizi pendenti sulla sede in questione;
3. di indicare, negli Elenchi n. 1, n. 2 e n. 3 di cui all'All. A, anche i tribunali ed il numero di ruolo generale al quale risultano incardinati i ricorsi pendenti sugli atti comunali o provinciali istitutivi o ricognitivi delle sedi farmaceutiche da assegnare mediante concorso, cosicché i candidati interessati possano prendere conoscenza del progredire e dell'esito dei giudizi in corso, ed eventualmente intervenire in giudizio;
  4. di avvisare che, nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l'autorizzazione vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa "è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. E' vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona", per ciò intendendosi anche la persona "fisica" formata in modo plurimo cioè in gruppo, e che quindi ciascuno dei singoli partecipanti non potrà cedere o trasferire ad altri la propria quota di autorizzazione, né potrà essere titolare pro quota o per intero di altre autorizzazioni, a pena di decadenza dell'intera autorizzazione nei confronti anche di tutti gli altri componenti il gruppo, e ciò per dieci anni;
  5. di avvisare che il gruppo che venga autorizzato all'esercizio di una farmacia mediante il presente concorso, può concorrere per l'autorizzazione all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata alla Regione entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso. Analogamente, il singolo titolare di un'autorizzazione rilasciata al gruppo mediante il presente concorso può concorrere da solo o con altro gruppo per l'autorizzazione all'esercizio di un'altra sede di farmacia; ma l'autorizzazione rilasciata con il presente concorso decadrà di diritto nei

confronti anche degli altri partecipanti al gruppo, qualora alla seconda il singolo titolare non rinunci con le medesime forme prima riportate

6. di avvisare che sia ai candidati singoli, sia a quelli in forma associata, pertanto, risulterà identicamente precluso di accettare l'autorizzazione all'esercizio di una sede oggetto del presente concorso e di una sede oggetto del concorso straordinario in essere in altra regione;
7. di precisare che l'obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell'autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso, il termine per l'apertura delle sedi farmaceutiche messe a concorso è stabilito in 180 (centottanta) giorni dalla data di notifica dell'avvenuta assegnazione, a pena di decadenza dalla titolarità;
9. di dare atto che le modalità di apertura delle sedi assegnate sono quelle previste dalla normativa vigente al momento dell'assegnazione e, in applicazione della normativa regionale, il Comune adotterà il provvedimento di autorizzazione all'apertura della sede assegnata previa verifica dell'insussistenza delle cause di incompatibilità con la titolarità di farmacia;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell'Emilia Romagna ([www.saluter.it](http://www.saluter.it)), oltretutto nella piattaforma tecnologica ed applicativa del Ministero della Salute ([www.concorsofarmacie.sanita.it](http://www.concorsofarmacie.sanita.it));
11. di dare atto che la presente deliberazione può essere impugnata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, innanzi al giudice amministrativo, ed entro centoventi giorni innanzi al Capo dello Stato.

ALLEGATO A – ELENCO 1

SEDI FARMACEUTICHE INSERITE NEL PUBBLICO CONCORSO STRAORDINARIO I CUI ATTI ISTITUTIVI O DI INDIVIDUAZIONE DI SEDE VACANTE SONO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE E CONTESTAZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE MA NON INVESTITE DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI DI ANNULLAMENTO NE' DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEGLI ATTI

(RICOGNIZIONE CONCLUSA NEL MESE DI OTTOBRE 2015)

PROVINCIA	COMUNE	N. PROGRESSIVO ALL'INTERNO DEL COMUNE DELLA SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE BREVE DELLA SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA	GIUDICE DAVANTI AL QUALE E' PENDENTE IL RICORSO	NUMERO DEL RICORSO
Bologna	Baricella	n. 2	San Gabriele/Mondonuovo	<u>San Gabriele/Mondonuovo:</u> Via Savena Vecchia dai civ 146-171 fino ai civ 336-777, Via G. Saragat, Via P. Bentivogli, Via G. Falcone – Via Don F. Zucchini, Via P. Borsellino, Via G. Ambrosoli, Via S. Allende, P.zza A. Panagulis, P.zza G. Massarenti, P.zza J. Lennon, Via A. Diolaiti, Via Unità d'Italia, Via G. Garibaldi, Via G. Mazzini	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 734/2012
Bologna	Castel Maggiore	n. 5		Lato superiore (nord) che insiste nei fogli catastali n. 11 e n. 12: dalla ferrovia verso est lungo il confine con il Comune di Argelato fino alla Via di Saliceto a sud del civico 42 della medesima via; lato sinistro (ovest) che insiste sui fogli catastali n. 11 e n. 23: lungo tutta la ferrovia dal confine con il Comune di Argelato verso sud fino al termine di via G. Chiarini; lato inferiore (sud) che insiste sui fogli catastali n. 23 e n. 24: dal termine di Via G. Chiarini verso est fino alla Via di Saliceto in corrispondenza di Via Stradellaccio; lato destro (est) che insiste sui fogli catastali n. 12 e n. 24: lungo la Via di Saliceto da sud del civico 42 della stessa Via, verso sud fino all'altezza di Via Stradellaccio	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 735/2012
Bologna	Granarolo dell'Emilia	n. 3		Sulla Via San Donato da Parco della Resistenza a Via della Repubblica, comprende i civici di Via San Donato dal numero pari 110-110/barrati al numero pari 116-116/barrati ed i civici dispari dal numero 209/2 al 237-237/barrati	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 748/2012
Bologna	Imola	n. 19	Area Selva-Zello	<u>Area Selva-Zello:</u> Tratto verso sud di Via Ascari fino all'incrocio con Viale dei Colli, tratto verso sud di Viale dei Colli fino a Via Goccianello, tratto di lung. m 130 a sud-ovest di Via Goccianello, tratto verso sud di linea virtuale verso Via Bergullo parallela a Via Darchini (esclusa), tratto verso sud di linea virtuale parallela a Via Bergullo fino all'altezza di Via Taglioni, tratto verso sud-ovest di Via Bergullo fino al limite della lottizzazione di Via Taglioni (esclusa), tratto verso sud della lottizzazione di Via Taglioni fino al limite di scarpata a sud del fabbricato Toy's (escluso), tratto di scarpata a sud fino all'agglomerato Casone Vecchio escluso, tratto verso sud di strade poderali da Casone Vecchio fino a "Ca' Selvatici di sopra" compreso, tratto verso est di strada di accesso a Ca' Selvatici di sopra fino all'incrocio con Viale Pisacane, tratto verso est di Via Meluzza fino al fiume Santerno, tratto verso est di fiume Santerno fino alla confluenza del rio Sanguinario, tratto verso est di rio Sanguinario fino a Via Pediano, tratto verso ovest di Via Pediano fino all'incrocio con Via Ascari.	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 732/2012
Bologna	Medicina	n. 5		Dal confine con Imola, Via del Signore, fino a incontrare Via Nuova; la stessa fino all'incrocio con Via dell'Amore; Via dell'Amore fino all'incrocio con Via don Minzoni; Via don Minzoni fino a Via Bottrigara. Via Bottrigara fino all'incrocio con Via Brindalice. Questa fino all'incrocio con Via Nuova. Via Nuova fino all'incrocio con Via San Vitale Est. Via San Vitale Est fino all'altezza dello scolo Menata Sillaro. Il suddetto scolo fino al confine con il Comune di Castel Guelfo di Bologna. Confine con tale Comune.	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 721/2012
Forlì-Cesena	Cesena	n. 26		Via Arturo Carlo Jemolo, Via Salvatore Quasimodo, Corte Cesare Zavattini, Via Umberto Saba e vie afferenti	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 682/2012
Forlì-Cesena	Forlì	n. 31	Frazione di Roncadello	Frazione di Roncadello	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 749/2012
Modena	Castelfranco Emilia	n. 9		Zona del capoluogo ad Est della Via Emilia, compresa tra Via Morandi e Via Archimede. (Ved. si allegato a Delibera di Giunta comunale n. 62 del 21.04.2012)	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 808/2012
Modena	Finale Emilia	n. 5	Frazione Massa Finalese	<u>Frazione Massa Finalese:</u> Via per Modena, all'altezza di Via Canalazzo, direzione Massa Finalese fino alla rotatoria di Piazza Caduti per la Libertà; Via per Modena in direzione San Felice sul Panaro fino all'altezza di Via Monte Cervino, Via Monte Rosa, Via Monte Bianco fino alla rotatoria su Via per Modena.	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 1010/2012
Parma	Sorbolo	n. 3		Sorbolo Capoluogo a partire da Piazza della Libertà verso il lato Sud del Centro abitato.	Consiglio di Stato	R. 5752/2012
Piacenza	Piacenza	n. 31		Localizzata nella zona Montale area EST della città lungo l'asse della via Emilia Parmense, che comprende la zona abitata di Montale e aree urbanizzate ed in corso di urbanizzazione, comprese fra Via delle Novate, strada Anselma e la rotatoria sulla Via Emilia in ingresso alla Tangenziale Sud.	Consiglio di Stato	R. 8938/2013
Ravenna	Ravenna	n. 42	Zona Bassette	<u>Zona Bassette:</u> Via Rotonda dei Camionisti, Via Romea Nord, rotonda degli Spedizionieri, Via Romea Nord, Fiume Lamone, Foce del Fiume Lamone, litorale Adriatico, linea retta fino all'incrocio con Via dei Salici, Via Baiona, Canale Magni, Canale degli Staggi, Scolo Canala, Scolo Bassette, Via Bassette, Via Luciano Lama, rotonda dei Camionisti.	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 669/2012
Ravenna	Ravenna	n. 44	Lido di Classe - Lido di Savio	<u>Lido di Classe - Lido di Savio:</u> dalla Foce del Bevano litorale Adriatico fino a Lido di Savio al confine con Cervia, si prosegue lungo il confine fino al Fiume Savio ad incontrare la ferrovia, tutta la ferrovia fino al Fiume Bevano.	TAR Emilia-Romagna – sede di Bologna	R.G. 722/2012

PROVINCIA	COMUNE	N. PROGRESSIVO ALL'INTERNO DEL COMUNE DELLA SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE BREVE DELLA SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA	GIUDICE DAVANTI AL QUALE E' PENDENTE IL RICORSO	NUMERO DEL RICORSO
Ravenna	Ravenna	n. 44	Lido di Classe - Lido di Savio	<u>Lido di Classe - Lido di Savio:</u> dalla Foce del Bevano litorale Adriatico fino a Lido di Savio al confine con Cervia, si prosegue lungo il confine fino al Fiume Savio ad incontrare la ferrovia, tutta la ferrovia fino al Fiume Bevano.	TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna	R.G. 723/2012
Ravenna	Ravenna	n. 47	Bastia e Mensa Matellica	<u>Bastia e Mensa Matellica:</u> dalla strada Provinciale Castello seguendo il confine comunale con Forlì, Bertinoro, Cesena e Cervia lungo il Fiume Savio, fino ad una linea immaginaria che si collega con la Via Nuova e di qui una linea immaginaria fino a toccare la Via Erbosa (vicino a Via Gambona) verso nord Via Erbosa, Via Becchi Tognini, Via Ripa S.P.A, Via Massa fino a chiudersi in strada provinciale Castello.	TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna	RG. 722/2012
Ravenna	Ravenna	n. 48	Darsena	<u>Darsena:</u> da Via Spina e prosecuzione ideale dell'asse di detta via fino a raggiungere il Canale Candiano, Via Montecatini, rotonda Cipro, Via Romea Nord, rotonda Montecarlo, Via della Chimica, rotonda Belgio, Via Attilio Monti, rotonda Finlandia, Via Trieste fino a tornare a Via Spina.	TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna	RG. 1107/2012
Reggio Emilia	Scandiano	n. 7	Zona di Arceto/Cacciola	<u>Zona di Arceto/Cacciola:</u> Dal confine con Reggio Emilia Via Molinazza fino all'incrocio con Via Brugnoletta, proseguendo per Via Armani, Via Ca' Mercati, Via per Scandiano, Via Bergianti, Via della Pace, Via Grumi, Via per Reggio, Via Pasubio, continuazione ideale tra Via Pasubio e Via Parri, Via Parri, Via Sauro, Via Carrobbio, Via Pagliani, Via Caselette fino al confine con il comune di Casalgrande.	Consiglio di Stato	R. 2419/14
Rimini	Rimini	n. 38		Zona in Via Sacramora da Via Massarenti a via Salvermini e vie limitrofe a monte di via Sacramora	TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna	R.G. 680/2012
Rimini	Rimini	n. 40	Località San Lorenzo in Correggiano / Zona Ghetto Tombanuova	Località San Lorenzo in Correggiano Zona Ghetto Tombanuova in via Coriano e vie limitrofe	TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna	R.G. 711/2012
Rimini	Rimini	n. 41	Località San Martino Monte l'Abate / Zona Villaggio San Martino	Località San Martino Monte l'Abate Zona Villaggio San Martino in via Ciclamino e vie limitrofe	TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna	R.G. 711/2012
Rimini	Rimini	n. 42	Località Spadarolo	Località Spadarolo in via Darwin e vie limitrofe	TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna	R.G. 681/2012
Rimini	Rimini	n. 43	Località Santa Maria in Cerreto / Zona Gaiofana	Località Santa Maria in Cerreto. Zona Gaiofana in via Freud e vie limitrofe	TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna	R.G. 711/2012
Rimini	Santarcangelo di Romagna	n. 6	Frazione di Canonica	Frazione di Canonica: Nuova area di espansione urbanistica che insiste tra via Fabbri e la via parallela che congiunge via Montalbano e via Bionda.	TAR Emilia-Romagna - sede di Bologna	R.G. 710/2012

ALLEGATO A – ELENCO 2

SEDI FARMACEUTICHE INSERITE NEL PUBBLICO CONCORSO STRAORDINARIO IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3867/2013, DI ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROVINCIALE DI CONCESSIONE DELLE SEDI IN PRELAZIONE AI COMUNI. LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 3867/2013 E' STATA IMPUGNATA INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE PER RITENUTO DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO A FAVORE DEL GIUDICE ORDINARIO

(RICOGNIZIONE CONCLUSA NEL MESE DI OTTOBRE 2015)

PROVINCIA	COMUNE	N. PROGRESSIVO ALL'INTERNO DEL COMUNE DELLA SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE BREVE DELLA SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA
Reggio Emilia	Boretto	n. 2	Frazione Santa Croce Via Carrara 7	Frazione Santa Croce Via Carrara 7 Confini: con il comune di Brescello: strada Anteo Carrara, che si immette su via F.lli Cervi sino al confine di Brescello; con il comune di Poviglio: strada Tre ponti, linea retta immaginaria che raggiunge SP 358 fino ad incontrare il confine del comune di Poviglio; con il comune di Viadana (Regione Lombardia): via Anteo Carrara, che si immette su via F.lli Cervi, linea retta immaginaria che raggiunge variante S.S. 358 ponte sul Po sino al comune di Viadana; con la vecchia sede farmaceutica: esiste un confine di demarcazione territoriale che è costituito dal canale di bonifica il quale per la sede farmaceutica esistente farmacia Sarzi Amadè modifica i confini nel modo seguente: con il comune di Gualtieri: strada comunale via Umberto I che si immette su via della Cisa ex (SP 62), via Bigliardi, via F.lli Manfredi, via Bardello, via Marchesi, linea diretta immaginaria che segue la delimitazione del canale di bonifica, fino al comune di Gualtieri; con la regione Lombardia: linea diretta immaginaria che attraversa il Po e raggiunge il confine con la Lombardia e provincia di Mantova; con il comune di Poviglio: via Umberto I, via Roma, via Giovanni 23' linea diretta immaginaria che segue la delimitazione di territorio tracciata dal canale di bonifica, sino ad incontrare il comune di Poviglio
Reggio Emilia	Montecchio Emilia	n. 3	Frazione Villa Aiola Via Montegrappa	Frazione Villa Aiola Via Montegrappa Confini: a nord comuni di Reggio Emilia e di Sant'Ilario d'Enza; a ovest tangenziale a partire dall'intersezione con la S.P. 28; a sud S.P. 28; a est Comune di Bibbiano
Reggio Emilia	Novellara	n. 4	Zona sud del comune Nel Capoluogo	Zona sud del comune Nel Capoluogo Confini: linea retta, sull'asse di via Costituzione che parte dall'intersezione tra via Costituzione e la ferrovia Reggio Emilia - Guastalla (in prossimità del nuovo centro socio assistenziale comunale) fino all'incrocio con via De Gasperi; proseguimento sull'asse centrale di via De Gasperi fino all'incrocio con via Spallanzani; dall'asse centrale di via Spallanzani fino all'incrocio con via Togliatti; proseguimento in linea retta sull'asse centrale di strada Borgazzo fino all'incrocio con strada Cartoccio; proseguimento sull'asse centrale di strada Cartoccio fino ad incontrare la ferrovia Reggio Emilia - Guastalla; linea retta immaginaria che prosegue sulla ferrovia Reggio Emilia - Guastalla fino all'incrocio con via costituzione (punto iniziale). 'area di competenza e' quella contenuta all'interno dei confini suddetti.
Reggio Emilia	Reggio Emilia	n. 38	Nella Frazione San Maurizio- Masone	Frazione San Maurizio- Masone Confini: punto di incontro tra ferrovia Milano-Bologna e torrente Rodano, via Amendola (Chiesa di San Maurizio inclusa), incrocio via Amendola-via Gattalupa, via Gattalupa, via Ferioli, via Einstein, via Gattalupa, incrocio via Gattalupa-Canaletto di San Maurizio, confine di frazione da tale punto fino a incrocio via Prati-via Comparoni compreso, confine di frazione da tale punto fino a via Manzotti, confine di frazione fra Masone e Roncadella, confine di frazione fra Masone e Marmirolo, confine di frazione fra Masone e Castellazzo, confine con il comune di San Martino in Rio, confine con il comune di Correggio, confine fra Masone e Gavassa, confine fra San Maurizio e Santa Croce (aeroporto lato est a Villa Curta) torrente Rodano, punto di incontro fra la ferrovia Milano-Bologna e il torrente Rodano.
Reggio Emilia	Reggio Emilia	n. 40	Nella Frazione Prato Fontana-Mancasale Nord	Frazione Prato Fontana-Mancasale Nord Confini: confine con il comune di Bagnolo in Piano, Canalina di San Michele, via Beretta, via Santi Grisante e Daria, via Aldo Moro, via Filangeri, via Gramsci, autostrada del Sole fino al punto di incontro con il torrente Rodano, confine di frazione Pratofontana -Massenzatico, confine con il comune di Bagnolo in Piano.
Reggio Emilia	San Martino in Rio	n. 2	Nel Capoluogo Ambito sud del territorio comunale Via Rivone 23	Nel Capoluogo Ambito sud del territorio comunale Via Rivone 23 Confini: a nord con gli ambiti territoriali comunali di cui alla farmacia Ascarì codice 35037059, nei confronti della quale le linee di demarcazione si configurano da ovest verso est con le strade comunali via provinciale per Reggio, attraversamento su viadotto del canale Tresinaro, via Matteotti, deviazione a destra su via Rivone, deviazione a sinistra su via Rubiera, deviazione a destra su via Roma e percorrenza della stessa strada sino al confine con il comune di Campogalliano; ad est con i confini territoriali dei comuni di Rubiera (RE) e Campogalliano (MO) che nello specifico si configurano con aree tipicamente rurali, con particolare riferimento alle località Panzano e San Faustino; a sud con i confini territoriali dei comuni di Reggio Emilia e di Rubiera (RE) e, più specificatamente con il tessuto agricolo a nord/est degli stessi, con particolare riferimento alle frazioni geografiche di Castellazzo e San Faustino; ad ovest con il confine territoriale nei confronti dei comuni di Reggio Emilia e Correggio, anche in questo caso con gli ambiti agricoli a nord/est del primo e sud/est del secondo, con particolare riferimento agli ambiti interessati dall'attraversamento dell'arteria stradale di rango superiore denominata tangenziale Reggio Emilia-Correggio ed alla frazione geografica di Castellazzo.

Allegato parte integrante - 3

ALLEGATO A – ELENCO 3

SEDI FARMACEUTICHE INSERITE NEL PUBBLICO CONCORSO STRAORDINARIO I CUI ATTI DI INDIVIDUAZIONE DI SEDE VACANTE SONO OGGETTO DI IMPUGNAZIONE E CONTESTAZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIURISDIZIONALE ESCLUSE DAL PRIMO INTERPELLO\*\*  
(RICOGNIZIONE CONCLUSA NEL MESE DI OTTOBRE 2015)

PROVINCIA	COMUNE	N. PROGRESSIVO ALL'INTERNO DEL COMUNE DELLA SEDE FARMACEUTICA	DESCRIZIONE DELLA SEDE FARMACEUTICA	GIUDICE DAVANTI AL QUALE E' PENDENTE IL RICORSO	NUMERO DEL RICORSO	RICHIESTA SOSPENSIONE	DECISIONE IN MERITO SOSPENSIONE
Parma	Traversetolo**	n. 2	Confini con i comuni di Montechiarugolo, Parma e Lesignano De'Bagni; linea retta immaginaria che, attraversando il territorio del comune di Traversetolo congiunge il punto in cui il torrente "Termina di Torre" entra nel territorio del comune di Traversetolo ed il punto in cui il torrente "Termina" sfocia nel fiume Enza; confini con i comuni di: Montechiarugolo, Parma e Lesignano De' Bagni.	Consiglio di Stato	R. 7021/2013	SI	ACCOLTA CON PROVVEDIMENTO N. 3554 PUBBLICATO IL 01/09/2012
			Confini con i comuni di Montechiarugolo, Parma e Lesignano De'Bagni; linea retta immaginaria che, attraversando il territorio del comune di Traversetolo congiunge il punto in cui il torrente "Termina di Torre" entra nel territorio del comune di Traversetolo ed il punto in cui il torrente "Termina" sfocia nel fiume Enza; confini con i comuni di: Montechiarugolo, Parma e Lesignano De' Bagni.	TAR Emilia-Romagna – sezione di Bologna	R.G. 262/2013	SI	RESPINTA DAL GIUDICE CON PROVVEDIMENTO N. 21 PUBBLICATO IL 17/01/2013

\*\* La sede farmaceutica n. 2 del comune di Traversetolo è esclusa dal primo interpello con riserva di re-inserirla in assegnazione negli interpelli successivi.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2270

data 03/12/2015

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

omissis

---

L'assessore Segretario: Costi Palma

---

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza